

Giovanni Acerboni

Una proposta concreta: abolire 'ovvero' dal linguaggio normativo

maggio 2012
aggiornato ottobre 2014

1. Il significato di 'ovvero' nel contesto normativo

Non è molto faticoso trovare 'ovvero' nei testi normativi. Dovendo fare un esempio, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Consideriamo allora il comma 2 dell'articolo 3 (dato che si intitola ottimisticamente *Chiarezza dei testi normativi*) del Decreto Legge *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, presentato il 2 luglio 2008 dai Ministri Tremonti, Scajola, Brunetta, Sacconi, Calderoli e Alfano:

Ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione deve contestualmente indicare, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

Non si può dubitare che l' 'ovvero' che coordina "in forma integrale" e "in forma sintetica" significhi 'oppure', cioè abbia un significato disgiuntivo. Non lo possiamo dubitare perché:

1. sappiamo che 'ovvero' nel linguaggio normativo è sinonimo di 'oppure', cioè ha un valore disgiuntivo;
2. non è necessario essere giuristi per capire che "forma sintetica" si oppone a "forma integrale" e viceversa¹.

*** Su 'ovvero', ho pubblicato nel tempo diversi articoletti parziali: *Abolire 'ovvero'*, 7 dic. 2008; *Il ritorno di... Abolire 'ovvero'*, 20 lug. 2009; *Abolire 'ovvero' denuncia l'incostituzionalità di 'ovvero'*, 14 dic. 2010; *Un nuovo caso per Abolire 'ovvero'*, 21 dic. 2010; *Come sostituire 'ovvero'*, 25 gen. 2011. Si trovano ora raccolti sul sito della mia società (L'ink Scrittura professionale): <http://www.scritturaprofessionale.it>. Aggiungo che il mio spunto ha ottenuto il sostegno di Michele Cortelazzo, *E se, per semplicità, abolissimo "ovvero" e "codesto"?*, in "Il Corriere del Ticino", 12 mar. 2012, p. 35, e di Beppe Severgnini, *Ovvero*, in "Il Corriere della Sera" – Corriere TV – 3 minuti 1 parola, 30 mag. 2011, <http://video.corriere.it/ovvero/d1060d9c-8adf-11e0-93d0-5db6d859c804>.

1 Però, che cosa voglia dire "forma integrale", non saprei con esattezza (il grado di esplicitazione può essere altissimo). Non è il caso, qui, di approfondire, ma il tema è aperto (ho chiesto all'amico Lorenzo Spallino, avvocato a Como, di esplicitare un riferimento espresso in forma sintetica, e l'ho pubblicato nell'articolo *La chiarezza dei testi normativi secondo il disegno di legge del 2 luglio 2008*, <http://www.scritturaprofessionale.it/articoli/chiarezza-testi-normativi-2008.htm>). Al contrario, mi pare evidentissimo che la "forma sintetica" sia quella più utilizzata (scrive proprio a proposito di questo passo l'Ufficio Studi del Senato - *Disegno di legge A.S. n. 1082, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile*. Schede di lettura, n. 50, ottobre 2008, p. 49: "in forma integrale ovvero in forma sintetica (*sembrerebbe questa la strada più percorribile, per evitare citazioni eccessivamente lunghe*)". A che cosa, dunque, serve una norma che impone di fare una cosa che normalmente già si fa, oppure a fare il suo contrario? Perplesità generale sull'efficacia di questo articolo è stata espressa nel Dossier curato dall'Ufficio per la qualità

Meno semplice è destreggiarsi nella parte finale del comma 2. Qui vi sono due livelli diversi di disgiunzione: il livello più alto (disgiunzione assoluta) è espresso da 'ovvero' che stabilisce un'alternativa tra 'testo' e ciò che segue; il livello più basso (disgiunzione relativa) è espresso da 'o', che stabilisce un'alternativa tra 'materia' e 'principio': uno dei due salirà al primo livello, in alternativa assoluta a 'testo'. Dunque (sempre che abbia compreso bene): il testo oppure (aut aut) uno fra la materia e il principio (vel). L'uso delle disgiuntive 'ovvero' e 'o' è qui perfettamente coerente con quanto scrive Luca Serianni nella sua *Grammatica Italiana*², a proposito, naturalmente, del contesto normativo.

Tuttavia, nel contesto normativo, si trovano anche usi diversi. Infatti, 'ovvero' esprime talvolta anche la disgiunzione relativa (vel), mentre 'o' indica sia la disgiunzione assoluta (aut aut) sia quella relativa.

Un esempio è il nostro stesso comma 2 che, quando fu riformulato nel testo finale approvato dal Parlamento³, recava 'o' tra "in forma integrale" e "in forma sintetica", dove prima c'era "ovvero"⁴.

Le indicazioni che guide e manuali danno in proposito non aiutano, perché sono discordanti. L'uso di 'ovvero' con il significato disgiuntivo relativo (vel) è addirittura prescritto quale univoco dalla *Guida alla redazione dei testi normativi*⁵:

La congiunzione disgiuntiva "o" ha significati diversi a seconda che implichi previsioni alternative tra loro, l'una escludente l'altra, o invece previsioni non alternative tra loro, che possono ricorrere insieme o disgiuntamente. Nel primo caso si parla di formulazione disgiuntiva assoluta ("aut...aut"), nell'altro di

degli atti normativi del Senato della Repubblica *Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009*, giugno 2009, pp. 11-13.

² Luca Serianni (con la collaborazione di Alberto Castelvechi), *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*, Torino, UTET, 1991, pp. 540-541.

³ Legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata il 19 giugno 2009 in Gazzetta Ufficiale, n. 140 – Supplemento ordinario n. 95.

⁴ Altri esempi, ovunque. Ma si veda, anche per le altre considerazioni, Serge Vanvolsem, *Uso di ovvero con valore disgiuntivo*, in "La crusca per voi", n. 27, ottobre 2003, e on line: http://www.accademiadellacrusca.it/faq/faq_risp.php?id=5349&ctg_id=93.

⁵ Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2 maggio 2001, pubblicata in GU, n. 101, 3 maggio 2001.

formulazione disgiuntiva relativa ("vel...vel").

Quando dal contesto della disposizione non risulta evidente l'una o l'altra opzione il dubbio va sciolto come segue:

1. per specificare la disgiuntiva assoluta si ripete la disgiunzione "o" due volte;
2. per esprimere la congiunzione disgiuntiva relativa, va comunque evitato l'impiego dell'espressione "e/o", e si utilizzano formule che con chiarezza esprimono il carattere additivo della elencazione, quali "ovvero" o "congiuntamente o disgiuntamente" e simili.

Il manuale *Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*⁶ suggerisce invece di sostituire 'ovvero' con 'oppure', quando ha valore disgiuntivo:

diverse parole o locuzioni dovrebbero essere evitate perché si allontanano dall'italiano comune senza che la cosa sia necessaria, perché allungano inutilmente la frase ecc. In qualche caso anche perché sono ambigue ("ovvero", ad esempio, significa "oppure", ma anche "cioè")⁷.

Possiamo sperare che i legislatori e i loro consulenti si mettano d'accordo, decidano di darsi una regola univoca, e la rispettino. Sarebbe un passo in avanti, ma non risolverebbe un problema molto più grave.

2. Tra il contesto normativo e i contesti professionali e comuni

⁶ Promosso da un seminario organizzato dalla Regione Toscana nel 1983-1984, prodotto da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) è stato adottato dalla Regione Toscana fin dal 1984 (di questa prima edizione non sono riuscito a reperire alcun esemplare), poi seguita da altre Regioni. Nel 1988, l'Osservatorio propose un aggiornamento e organizzò allo scopo un seminario, che si tenne a Palermo il 27-29 aprile 1989 e che produsse il progetto di un manuale unificato per tutte le regioni. Il gruppo di lavoro presentò il nuovo manuale, che era stato terminato nel 1991, alla Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome che lo approvò il 24 gennaio 1992 (il manuale venne recepito ma non sistematicamente da tutte le Regioni). Nel 1999, fu costituito un nuovo gruppo di lavoro per mettere mano nuovamente al testo. Il gruppo iniziò la sua attività nel 2000 e l'Osservatorio discusse e approvò le modifiche, che il gruppo aveva proposto, tra il dicembre del 2001 e il febbraio del 2002. La seconda edizione del manuale fu pubblicata nel marzo del 2002. Tra il 2004 e il 2005, la Conferenza promosse tre seminari sul linguaggio che diedero l'impulso a un nuovo lavoro di aggiornamento del manuale, iniziato nel 2006 e concluso nel 2007. Per la prima volta, al gruppo di lavoro parteciparono due studiosi del linguaggio, Michele Cortelazzo e Fabrizio Franceschini, con lo scopo di rivedere la prima parte del manuale (Il linguaggio normativo), le altre parti essendo relative alle tecniche legislative (Scrittura dei testi normativi; Struttura dell'atto normativo; Riferimenti o rinvii; Modifiche). Il manuale si trova attualmente on line sui siti di varie regioni, tra le quali la Toscana e la Lombardia.

⁷ Si veda l'apparato *Esempi e spiegazioni per l'applicazione delle regole*.

Sarà utile ricordare che, come il manuale *Regole e suggerimenti* accenna, 'ovvero' ha anche un valore esplicativo, dichiarativo, correttivo ed è sinonimo di 'cioè', 'e', vale a dire ecc. Questo significato, opposto a quello che la congiunzione assume nel contesto normativo, è tipico nei titoli delle opere filosofiche, letterarie e drammaturgiche (*Frankenstein, ovvero Il moderno Prometeo; Marcovaldo, ovvero Le stagioni in città*), e nel linguaggio comune. Ma non è facile e forse anzi è impossibile tirare una linea che separi nettamente il contesto normativo e il contesto comune. Il contesto normativo, infatti, è molto ampio, perché non è costituito solo dai testi normativi, ma anche dai testi che hanno le norme per argomento e, più in generale dai discorsi normativi.

Partiamo dunque dalla periferia del discorso normativo, e leggiamo l'incipit di una circolare tecnico-normativa, intitolata *Ultimi chiarimenti in tema di studi di settore*, inviata da un'associazione di rappresentanza alle imprese associate⁸:

La Circolare n. 5/E dell'Agencia delle Entrate del 23 gennaio 2008 affronta la problematica della valenza probatoria degli studi di settore, in particolare in riferimento alle modalità di utilizzo, in sede di accertamento, delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica. Inoltre, la Circolare n. 31/E del 1 aprile 2008 si sofferma sull'introduzione di rilevanti semplificazioni, sempre in tema di studi di settore, destinate alle imprese c.d. "multiattività", ovvero "multipunto".

Mi pare proprio che il significato disgiuntivo sia attribuibile con sicurezza a 'ovvero' solo dal lettore che conosce il significato di 'multiattività' e di 'multipunto'. La circolare non si dilunga a definirli. Evidentemente, l'autore ha ritenuto che per i suoi lettori quei due termini fossero chiari. Concediamo pure che abbia fatto bene. Ma poi ha commesso un errore: ha virgolettato i due termini che 'ovvero' disgiunge, obbligando il lettore a dubitare del loro significato, e di conseguenza impedendogli di capire con certezza anche il valore di 'ovvero'. Dunque, 'oppure' o 'cioè'?

Non possiamo sottovalutare il ruolo decisivo che la competenza culturale del destinatario svolge nel processo di comprensione⁹. Mi si passi un esempio un po' provocatorio, ma spero efficace. In un contesto non normativo, consideriamo il titolo seguente: *Sul non essere, ovvero sulla natura*. Dato il contesto, il lettore intende questo 'ovvero' nel suo significato esplicativo, ma gli pare strano, perché in questo modo il secondo elemento del titolo nega il

⁸ Qui e altrove in seguito non posso citare con maggior precisione la fonte. Posso solo aggiungere che questo testo è stato pubblicato il 5 ag. 2008.

⁹ Claudia Bianchi, *Pragmatica cognitiva. I meccanismi della comunicazione*, Bari, Laterza, 2009, p. 104.

primo: come è possibile che la natura non sia? Il senso esatto del titolo lo capisce solo chi sa che questo è il titolo di un'opera di Gorgia e sa che Gorgia sosteneva che l'essere non è; e che, se anche fosse, non sarebbe conoscibile; e che, se anche fosse conoscibile, non sarebbe comunicabile.

Torniamo a multipunto e multiattività. Non conoscendo il significato dei due termini, ho consultato la fonte della circolare, cioè la Circolare 31 dell'Agenzia delle Entrate, che al proposito dice:

I decreti di approvazione dei primi studi di settore, emanati a partire dal 1998, prevedevano la non applicabilità degli stessi nei casi di:

- 1) esercizio dell'attività d'impresa svolto mediante l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione (c.d. "imprese multipunto"), per i quali non è stata tenuta contabilità separata;
- 2) esercizio di due o più attività di impresa (c.d. "imprese multiattività"), non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati¹⁰.

Per me, in questo modo, è chiaro, tanto chiaro che non avrei avuto dubbi nemmeno se vi fosse stato un 'ovvero' (ma non ho fatto in tempo a sentirne la mancanza: in questa circolare gli 'ovvero' non mancano, altrove).

Resta da chiedersi perché il funzionario dell'associazione di rappresentanza abbia inserito un 'ovvero' che nella fonte non c'era. Mi pare molto verosimile rispondere che l'abbia fatto inconsapevolmente, come un tic. Se così fosse, sarebbe questo un altro degli innumerevoli casi di travaso del linguaggio normativo nei testi non normativi. Il fenomeno, ormai dimostrato e pacificamente accettato, riguarda anche 'ovvero' che, appunto, con il suo bravo significato disgiuntivo si trova ad apertura di pagina nei testi dottrinali (ma poco male: il circuito è chiuso¹¹), nelle circolari di prassi amministrativa e, a cascata, in tutti i tipi di testi professionali di argomento tecnico-normativo.

¹⁰ Al 2 gennaio 2010, la circolare 31/E dell'1 aprile 2008, intitolata *Decreto 11 febbraio 2008. Semplificazione degli obblighi di annotazione separata delle componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore*, è reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.it>): Documentazione, Circolari e risoluzioni, Circolari, Archivio Circolari, Le circolari del 2008.

¹¹ Quasi quasi mi pento di quel 'poco male'. In fondo, quelli sono i testi su cui studiano e si formano tutti coloro che scrivono le norme e che probabilmente le scriverebbero meglio se potessero disporre di modelli stilistici migliori (non mi riferisco solo a 'ovvero', naturalmente). Corsi di italiano contemporaneo per gli studenti di giurisprudenza mi pare un investimento molto utile, che creerà una generazione di giuristi emancipata dai modelli linguistici tradizionali del settore. Peraltro, scorrendo libri e riviste giuridici mi sono imbattuto facilmente in penne raffinate, a riprova del fatto che la lingua del diritto può rinunciare alle connotazioni inutili (che pure alcuni autori esibiscono e che chissà perché sono quelle che poi passano nei testi e nei

Ma il destinatario del discorso tecnico-normativo (non necessariamente, si noti, del testo normativo) è un cittadino che vive e che opera in questa precisa e attuale realtà, produce in questo preciso e attuale mercato, ha delle responsabilità in questa precisa e attuale organizzazione, parla, scrive e legge in questo preciso e attuale stato di evoluzione della nostra lingua. Il destinatario della 'circolare multipunto' rientra molto verosimilmente in questa categoria, certamente non in quella dei giuristi. Egli è infatti il responsabile amministrativo di una piccola o media impresa (le PMI costituiscono almeno il 90% delle imprese italiane, e di conseguenza sono la stragrande maggioranza assoluta della base associativa nelle organizzazioni di rappresentanza). Il responsabile amministrativo di un'impresa di piccole o medie dimensioni non ha, generalmente, competenze giuridiche paragonabili, per completezza, profondità e aggiornamento, a quelle di coloro che predispongono i testi normativi (membri di assemblee elettive, specialisti degli uffici di drafting ecc.) e dei giudici, dovendo, piuttosto, preoccuparsi di gestire un'azienda. È dunque, come tutti gli altri destinatari del discorso tecnico-normativo, un cittadino fortemente soggetto all'influsso del significato esplicativo di 'ovvero', che oggi possiamo anzi dobbiamo considerare normale¹².

Dunque, forse a causa del fatto che oggi il significato esplicativo di 'ovvero' è quello normale, ma certamente a causa della complessità concettuale dei testi normativi o di argomento normativo, si può legittimamente dubitare che i destinatari di questi testi attribuiscono con sicurezza a 'ovvero' il significato disgiuntivo. Anzi, è legittimo sospettare che, di fronte a 'ovvero', dubitino sempre del suo significato.

Dunque, se da un lato il significato disgiuntivo di 'ovvero' marca le norme e tutti i testi che hanno le norme per argomento, anche se sono indirizzati a un pubblico privo di cultura giuridica, cioè soggetto all'influsso del significato normale, dall'altro si può ragionevolmente pensare che i lettori di tali testi, proprio a causa dell'influsso del significato normale di 'ovvero', siano portati a dubitare di quale sia il significato di 'ovvero'.

Peraltro, non solo il destinatario privo di cultura giuridica incorre in questo dubbio. Abbandoniamo la periferia e avviciniamoci al centro del contesto del discorso normativo, considerando un testo che non appartiene a rigore ai testi normativi ai quali abbiamo finora fatto riferimento, essendo un cartello affisso sul muro di una stanza in una sede di una pubblica amministrazione:

discorsi normativi), e che è una lingua viva, moderna, elegante. Insomma, i modelli ci sono. Aggiungo poi, a proposito delle competenze culturali dei destinatari dei testi e dei discorsi normativi, che mi pare gravissimo che la cultura giuridica non sia una materia fondamentale nella scuola secondaria almeno superiore.

¹² Tullio De Mauro lo dà come significato principale nel *Grande Dizionario Italiano dell'Uso*.

Evacuazione dell'edificio
in caso di emergenza

NORME DI COMPORTAMENTO

1. L'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza viene disposta con segnale acustico bitonale continuo che indica l'indifferibile esigenza di abbandonare i locali della [nome dell'amministrazione] da parte dei dipendenti, di eventuali visitatori, del personale delle ditte.
2. Le uscite più vicine sono indicate da apposita segnaletica.
3. Durante le fasi d'abbandono dei locali è vietato:
 - l'uso degli ascensori e dei montacarichi;
 - l'uso dei telefoni.

[Nome dell'amministrazione] non risponde dei danni provocati dalla mancata osservanza delle presenti norme.

NB. E' assolutamente vietato collocare nei pressi delle uscite, lungo i corridoi, ovvero nelle scale che conducono alle uscite, materiali di alcun genere.

Il cartello si rivolge a un qualsiasi destinatario, ha un contenuto normativo¹³ (probabilmente deriva dal Regolamento sulla sicurezza o qualcosa di simile), ha uno stile normativo, ma 'ovvero' significa 'e'. Il suo autore è, verosimilmente, il Responsabile della sicurezza, che diviene all'occorrenza un 'legislatore interno': non potrebbe svolgere questo ruolo se fosse privo di cultura giuridica (e anche della cultura tecnica specifica). Questo esempio (e ce ne sono dozzine di analoghi) indica che l'osmosi o la sovrapposizione dei significati è ormai incontrollabile anche per gli autori di norme interne¹⁴.

¹³ Una norma interna, per quanto perlocutiva, non deve rispettare, per essere tale, le codifiche strutturali e linguistiche delle norme di cui abbiamo parlato finora, quelle che rendono norma la norma, e che ce la fa distinguere anche a colpo d'occhio da un altro testo. D'altra parte la norma interna è perfettamente riconoscibile nel contesto in cui esiste. Di modo che, per fare un esempio banale, se un superiore dice al suo subordinato "Non mi dispiacerebbe leggere il verbale dell'ultima riunione", il subordinato intende quel desiderio come un ordine (banale, appunto). Ma c'è di più: dato che le organizzazioni sono rigidamente gerarchiche, il subordinato non deve nemmeno inferire che quel desiderio è un ordine: le due cose coincidono. Formulare l'ordine come un desiderio esprime solo la buona educazione del superiore (o la sua arroganza. Dipende, per esempio, dal tono e dal rapporto personale tra i due). Dunque, se la norma interna è riconosciuta come tale anche se non è codificata secondo le caratteristiche formali di una norma, è perché esiste una ritualità che la rende tale. Dunque, c'è da chiedersi perché tali norme ricalchino le codifiche delle norme, spesso con effetti disastrosi persino dal punto di vista della loro efficacia perlocutiva. L'argomento merita approfondimenti.

¹⁴ Nella mia attività di consulenza ho incontrato più di una persona dotata di cultura giuridica e tecnica che ha ammesso di aver inteso e usato per decenni 'ovvero' con il significato esplicativo.

E siamo così giunti al centro del contesto del discorso normativo: consideriamo coloro che scrivono i testi normativi, che li commentano e che li applicano nelle sentenze. Anche costoro – vegnimo a dir el merito! – hanno perduto il controllo del confine contestuale entro il quale 'ovvero' significa 'oppure'.

3. Il Decreto Ronchi del 1997

Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cioè il cosiddetto Decreto Ronchi, dava attuazione "nel nostro ordinamento a tre direttive dell'Unione Europea, due delle quali risalenti al 1991 (in materia di rifiuti e di rifiuti pericolosi) ed una al 1994 (in materia di imballaggi e di rifiuti da imballaggio)"¹⁵. La rilevanza del decreto, pur con i suoi limiti, è ben descritta da Ada Lucia De Cesaris:

Al recente decreto legislativo in materia di rifiuti va sicuramente attribuito il merito di aver tentato di riordinare il "labirintico" sistema di definizioni, che il succedersi nel tempo dei diversi provvedimenti normativi aveva delineato.

Nel nuovo testo tutte le definizioni sono contenute ed esplicitate nell'art. 6, lettere a-q; molte di esse (gestione, raccolta, smaltimento, recupero, produttore e detentore) rappresentano la mera trasposizione normativa comunitaria e in particolare dalla direttiva quadro in materia di rifiuti (direttiva 91/156/CEE); altre sono invece di formulazione nazionale.

Va considerato di estrema utilità il recepimento della nozione generale di gestione: nella quale vengono ricomprese tutte le singole fasi, dalla raccolta sino alle attività di controllo successive alla chiusura degli impianti. E anche positivamente va considerata l'introduzione anche nel nostro ordinamento della distinzione tra smaltimento e recupero; ciò ci mette finalmente in linea con lo spirito delle più recenti politiche comunitarie in materia e con quanto disposto dalla direttive di attuazione delle stesse¹⁶.

Al comma 1, lettera m), l'art. 6 definiva il deposito temporaneo dei rifiuti (si notino soprattutto i punti 2 e 3. Miei i grassetti):

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, **ovvero** i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;

3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, **ovvero** i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;

¹⁵ Stefano Nespore, *Presentazione*, in *Il decreto Ronchi*, Milano, Giuffrè, 1997, p. VII.

¹⁶ Ada Lucia De Cesaris, *La definizione di "rifiuto" nel decreto Ronchi*, in *Il decreto Ronchi*, cit., p. 1.

4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.

Ancora De Cesaris:

Un discorso particolare merita la definizione di deposito temporaneo. [...] Questa nozione è stata così *dettagliatamente* individuata che nella norma definitoria sono stati persino inseriti aspetti propri della regolamentazione dell'attività. Si tratta di una definizione importante, che introduce un regime nuovo per i casi di deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti sino al momento prima della loro raccolta, per l'invio alle ulteriori fasi di gestione degli stessi.

Alla puntigliosa individuazione è tuttavia "sfuggita" un'infelice formulazione linguistica che sembrerebbe permettere interpretazioni diverse (come già sta avvenendo), tra cui alcune in aperto contrasto con quello che sembrerebbe essere lo spirito della norma [...].

Il contenuto dei punti 2 e 3 desta alcune perplessità. In particolare ci si chiede che cosa si debba intendere per quell'ovvero dopo la virgola. Sembrano esserci almeno due possibilità di lettura:

- 1) la norma fissa un limite quantitativo (10 m. cubi per rifiuti pericolosi e 20 m. cubi per i non pericolosi) che rende obbligatorio lo smaltimento non appena tale limite venga superato, e per le ipotesi in cui tale limite non venga superato è stato introdotto un limite temporale (due mesi per i pericolosi e tre mesi per i non pericolosi) entro il quale bisogna provvedere allo smaltimento;
- 2) la norma stabilisce che una volta raggiunto il limite quantitativo è necessario inviare i rifiuti allo smaltimento entro il limite temporale prescritto.

Se fosse vera questa seconda interpretazione, significherebbe che attestandosi su quantitativi di poco inferiori a quelli previsti dalla norma i rifiuti non sarebbero soggetti a nessun limite temporale per l'avvio allo smaltimento (salvo le eventuali ulteriori prescrizioni locali o regionali).

Si rischierebbe così di lasciare privo di ogni controllo il deposito di rifiuti (anche pericolosi) per lunghi periodi di tempo, ciò in contrasto sia con il dettato comunitario sia, più in generale, con tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel decreto volte a prevenire ogni deposito incontrollato di rifiuti.

Non è facile formulare una soluzione (anche se chi scrive, propende per la prima definizione), sul punto diventa indispensabile un intervento chiarificatore da parte delle sedi competenti¹⁷.

Accadde il 29 settembre 1997 che a proposito di questa legge la Commissione Europea aprì una procedura d'infrazione contro l'Italia¹⁸. Per rispondere a

¹⁷ Ivi, pp. 2-3.

¹⁸ Nota 29 settembre 1997, n. 64/65.

questa procedura, il Ministro Ronchi emise l'8 novembre 1997 un decreto correttivo della legge, il cosiddetto Decreto Ronchi/bis¹⁹. A scanso di equivoci riscrisse anche i punti 2 e 3 della lettera m) (che pure non erano oggetto delle riserve della Commissione Europea):

2 - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con **cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi**; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;

3 - i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con **cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi**; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori. [grassetto miei].

Pareva, ora, a Ronchi, che fosse chiaro e lampante che 'ovvero' significasse 'oppure'. Tuttavia alcuni giuristi e giudici intesero la norma in senso restrittivo, cioè intesero che 'ovvero' significasse 'e'. L'incertezza, esplicita, produsse disagi e comportamenti diversi da parte delle imprese produttrici di rifiuti.

Vi fu un ulteriore dibattito:

Per quel che concerne [...] il limite quantitativo e temporale, deve rilevarsi che nel vigore di

¹⁹ Decreto Legislativo 389/97. I passi citati poco avanti sono dell'art. 1 comma 4. È di notevole importanza rilevare che questa redazione sia stata mantenuta inalterata sia nel Decreto Ronchi ter (Legge 9 dicembre 1998, n. 426, *Nuovi interventi in campo ambientale*), sia nel Decreto Lunardi (Legge 8 agosto 2002, n. 178, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell' economia anche nelle aree svantaggiate*), che si occupava del Decreto Ronchi all'art. 14, il cui titolo potrebbe essere anche quello di una tesi di laurea in Linguistica italiana: *Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22* (per dare l'idea, basta il comma 1 di questo articolo, che inizia così: <Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue [...]>). Questa interpretazione autentica generò altre procedure di infrazione da parte della Commissione Europea, che non condivideva il senso attribuito al verbo 'disfarsi'. Le procedure vennero contestate dal Governo italiano... ma non ha senso seguire qui l'intera vicenda, che è complessissima ed eccentrica rispetto al taglio di questo contributo, per quanto ricca di spunti per approfondimenti linguistici (rimando a Vito Tufariello, *I delitti ambientali*, Milano, Giuffrè, 2008).

detta normativa erano state proposte due letture del termine "ovvero" ritenuto da una parte della dottrina quale disgiuntivo e da altro indirizzo come esplicativo e congiuntivo.

In sostanza, secondo alcuni dei primi commentatori, era possibile configurare un deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi sia nel caso in cui non superassero i 20 metri cubi sia ove, indipendentemente da questo limite quantitativo, fossero asportati con cadenza trimestrale, mentre altri richiedeva il concorrere di dette due condizioni, sicché, qualora i rifiuti avessero superato i 20 metri cubi, dovevano essere asportati anche con una cadenza inferiore a quella trimestrale, costituente, in ogni caso, il termine massimo, entro cui avviarli allo smaltimento o al recupero²⁰.

Alcuni giuristi, intesero il nuovo dettato normativo secondo l'intenzione del Ministro, cioè che il deposito temporaneo dei rifiuti dura, rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi, al massimo due o tre mesi indipendentemente dalla quantità dei rifiuti, oppure ("ovvero"), a scelta dell'impresa che li deve smaltire ("in alternativa"), quando la quantità di rifiuti raggiunge i 10 o i 20 metri cubi. Dunque, da parte di alcuni giuristi

fautori di una esegesi a livello letterale si è ritenuto definitivamente chiarita la duplicità di alternative, quantitativa e temporale; anche se si sottolineava l'inutilità del limite quantitativo e si evidenziava la sostanziale coincidenza dei termini "raggiunge" e "non supera" i 20 metri cubi, sicché si finiva con il non comprendere i differenti periodi temporali (tre mesi ed un anno), onde si proponeva una diversa lettura nel senso che, ove nel corso di tutto l'anno non fossero stati superati i 20 metri cubi, i rifiuti potevano essere tenuti in deposito temporaneo per un termine maggiore dei tre mesi fino ad un anno²¹.

Altri giuristi, invece, erano di avviso opposto. Per esempio, il magistrato Fernanda Cervetti Spriano scrisse che, con questa formulazione:

si sono meglio definiti i limiti entro i quali può parlarsi di deposito temporaneo, questione che aveva creato parecchi dubbi al momento dell'emanazione del DLgs 22. Per i rifiuti pericolosi viene stabilita la regola della raccolta per il recupero o lo smaltimento "almeno bimestrale". Questo significa che sono possibili procedure più accelerate, ma in ogni caso non si può superare tale limite temporale. Infatti, la duplice alternativa è lo smaltimento bimestrale, indipendentemente dalla quantità degli stessi, ovvero il raggiungimento della quantità di 10 metri cubi. In questa seconda ipotesi si dovrà avere uno scadenziario più ravvicinato rispetto ai due mesi. Il deposito sarà considerato temporaneo solo se non supera nell'anno i 10 metri cubi. Pertanto la durata del deposito temporaneo è di un anno (dodici mesi). [...]. Per i rifiuti non pericolosi, del pari, viene stabilita la regola della raccolta per il recupero o lo smaltimento "almeno trimestrale". Questo significa che sono possibili procedure più accelerate, ma in ogni caso non si può superare tale limite temporale. Infatti, la duplice alternativa è lo smaltimento trimestrale, indipendentemente dalla quantità degli stessi, ovvero il raggiungimento della quantità di 20 metri cubi. In questa seconda ipotesi si dovrà avere uno scadenziario più ravvicinato rispetto ai tre mesi. Il deposito sarà considerato temporaneo solo se non supera nell'anno i 20 metri cubi. Pertanto la durata del deposito temporaneo è di un anno²².

²⁰ Corte Suprema di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 4957, del 21 gennaio 2000.

²¹ Corte Suprema di Cassazione, cit.

²² Fernanda Cervetti Spriano, *La nuova normativa sui rifiuti*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 34.

4. La Sentenza della Cassazione del 2000

Una sintesi delle posizioni dei giuristi che condividevano la tesi della Cervetti Spriano è offerta dalla sentenza della Corte di Cassazione del 21 gennaio 2000 (della quale ho già citato alcuni passi). Nella sentenza, i giudici facevano notare che questi giuristi rilevavano:

come il dato testuale finiva con il creare un'alternativa in realtà inesistente e con l'attribuire un'interpretazione abrogante al limite quantitativo, sicché si era in presenza di un risultato logicamente incompatibile e, in parte, in contrasto con i principi comunitari e con il fondamentale diritto alla salute. Pertanto si proponeva un'altra analisi ermeneutica [...]: "i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito" cioè anche se non superano i venti metri cubi vale a dire indipendentemente dal raggiungimento delle quantità massime consentite in deposito **"ovvero, in alternativa" cioè in ogni caso** "quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi raggiunge i venti metri cubi"²³. [grassetto mio].

La sentenza, in base a un'argomentazione complessa che toccava anche altre questioni (in particolare la nozione generale di deposito temporaneo), accolse quest'ultima interpretazione e rigettò il ricorso che tre imprenditori avevano avanzato "avverso" una sentenza di condanna emessa dalla Pretura di Trento il 2 febbraio 1999²⁴. Ecco il testo della Sentenza della Cassazione:

In sostanza la modificazione apportata [...] alla luce di un'interpretazione adeguatrice, del rispetto dei principi comunitari e dei limiti imposti dalla Corte di giustizia europea con la pronuncia del 5 ottobre 1999, finisce con il **chiarire e fornire definitivo avallo all'analisi ermeneutica del termine "ovvero" contenuto nella formulazione originaria da intendersi in senso esplicativo e congiuntivo** vale a dire nel senso che "il quantitativo dei rifiuti non pericolosi depositato non deve superare 20 metri cubi" oppure, ove non superi detto limite quantitativo, "i rifiuti devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale". Il collegio ritiene di dover aderire pure per la formulazione originaria a detta interpretazione in virtù delle ragioni generali e dei principi su espressi e ribaditi, sicché non vi è alcuna norma più favorevole introdotta con il decreto legislativo n. 389 del 1997, ma solo una **disposizione involuta, che avrebbe dovuto assumere funzione chiarificatrice**. [grassetto miei].

Mi pare di cogliere che il giudice non fosse prevenuto sul significato di 'ovvero' ma sia pervenuto ad attribuire il significato esplicativo perché in tal modo gli pareva di rimediare a una contraddizione sistemica della legge, in particolare a

²³ Corte Suprema di Cassazione, cit.

²⁴ 'ovvero' non era argomento del dibattito, come emerge dalla sentenza della Pretura di Trento. Evidentemente, ricorrendo in Cassazione, la difesa passò dalle questioni di fattispecie alle questioni di diritto, e individuò in 'ovvero' un elemento generatore di incertezza.

una contraddizione con l'ordinamento europeo. Dunque, è l'assegnazione a 'ovvero' del significato comune che mi pare essere figlia di un'interpretazione della legge, non l'interpretazione della legge essere figlia dell'attribuzione a 'ovvero' del significato esplicativo. Se fosse vera questa impressione, il giudice, con la sua interpretazione, non sarebbe riuscito nell'intento di realizzare la volontà del legislatore, anzi si sarebbe comportato secondo la dottrina della libera interpretazione che sintetizzo con le parole efficaci di Flavio Lopez de Oñate:

Un'adeguazione precisa della legge alla fattispecie, tale che soddisfaccia a quell'esigenza, è impossibile; dunque, per soddisfare quest'aspirazione, è necessario che il giudice sia egli stesso, nell'atto del giudicare, il creatore della legge e non solo nel caso che essa sia lacunosa, ma anche contro le disposizioni da essa sancite, quando esse si trovano in contrasto con il principio di giustizia²⁵.

Ma se, diversamente da come mi sembra, il giudice ha interpretato la legge sulla base della sua convinzione che 'ovvero' significasse 'e', allora possiamo attribuirgli il merito di avere annullato definitivamente il valore esclusivo della marca contestuale (tale per cui 'ovvero' significa 'oppure' nel linguaggio legislativo), cioè di avere legittimato l'ambivalenza semantica del termine, sicché ora può significare 'oppure'... ovvero 'cioè'.

5. Il Testo Unificato Ambientale del 2006

Ormai non più ministro, Ronchi intervenne nuovamente nel dibattito e ribadì chiaramente che il senso di 'ovvero' era disgiuntivo. Vorrei proporre di quel che scrisse una citazione più lunga di quel che sogliono essere lunghe le citazioni (ma confido che il lettore potrà apprezzarla in quanto essa esplicita l'importanza della contestualizzazione dei significati):

Il punto centrale del criterio quantitativo/temporale rappresenta l'aspetto di più difficile lettura ed interpretazione per stabilire con esattezza le varie ipotesi del deposito temporaneo. La pratica traduzione dei concetti previsti dalla norma porta – a nostro avviso – a queste conclusioni schematiche (anche se sussiste accreditata teoria opposta):

Prima ipotesi: un'azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all'interno della propria area un quantitativo praticamente illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla

²⁵ Flavio Lopez de Oñate, *La certezza del diritto*, Milano, Giuffrè, 1968, p. 82 (il volume è però del 1942). Il Lopez de Oñate non condivideva la dottrina della libera interpretazione, anzi sosteneva che "nel processo non c'è e non dev'esserci arbitrio, perciò il giudice deve contentarsi del compito altissimo di *viva vox iuris*" (p. 124).

raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di due mesi oppure se trattasi di rifiuti non pericolosi entro il termine massimo di tre mesi.

Seconda ipotesi: un'azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all'interno della propria area un quantitativo massimo di rifiuti pericolosi corrispondente a 10 metri cubi o 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi esonerandosi così tuttavia dal termine massimo dei due mesi; in tal caso provvederà alla raccolta e all'avvio delle operazioni di recupero o di smaltimento quando avrà raggiunto detto quantitativo massimo (anche superando il limite dei due mesi); comunque il termine anche se non raggiunto il quantitativo massimo di 10 o 20 metri cubi non può superare mai un anno.

A nostro avviso queste due ipotesi sono alternative. Va precisato, per completezza, che ci sono orientamenti di contrario avviso, che inquadrano il deposito temporaneo non come composto da due ipotesi diverse ed alternative, ma da una sola ipotesi che si presenta in doppia forma sinergica. Nel rispetto delle altrui (ed anche autorevoli) opinioni ed interpretazioni, noi continuiamo ad essere convinti che si tratta di due momenti non sinergici ma del tutto alternativi.

D'altra parte la dinamica storica della formulazione è stata chiara. Tra l'una e l'altra ipotesi nel D.Lgs. n. 22/1997 originario era inserito un "ovvero". A nostro avviso era già chiaro che "ovvero" vuol dire "o" e non "e". Ma il decreto Ronchi/bis aggiunse subito dopo questo "ovvero" una ulteriore specifica e cioè "in alternativa". Dunque nella formulazione vigente le due ipotesi sono separate da un chiaro "ovvero, in alternativa". Come si può ritenere, dunque, che tale espressione voglia dire "e" ed unire i due concetti in una unica soluzione? Le formulazioni hanno un senso letterale e logico. Se nella terminologia comune e giuridica si scrive o si dice "ovvero, in alternativa", si intende "e" e che pertanto le due ipotesi sono comunque collegate ma uniche? Ad esempio: si propone come premio per il concorso a punti un televisore a colori ovvero, in alternativa, un cellulare con fotocamera integrata. Chi vince, prende ambedue i premi o deve scegliere tra uno de due?

Ma, a parte tali precisazioni, il senso storico del deposito temporaneo nel nostro Paese conferma che le due ipotesi non solo sono alternative ma appartengono per forza di cose a due mondi del tutto diversi.

Infatti la formulazione base originaria (10 o 20 metri cubi al massimo per un anno) aveva ed ha un senso logico e pratico. Infatti è stata codificata per agevolare le piccole aziende che in vigenza del precedente D.P.R. n. 915/1985 erano spesso soggette al reato (grave) di stoccaggio abusivo per piccoli quantitativi di rifiuti depositati in azienda oltre un certo periodo. Si propose al tempo un problema reale: le piccole aziende non potevano affrontare un costo (elevato) di trasporto e smaltimento/recupero per ogni piccolo quantitativo di rifiuti prodotto e si rendeva comprensibilmente necessario un alleggerimento della pressione formale sulla gestione di tali modesti quantitativi di rifiuti in modo da consentire di conservare in *deregulation* formale (ma rispettando le norme tecniche) un quantitativo di rifiuti tale da giustificare in pratica la spesa del trasporto e successiva fase finale di smaltimento/recupero. Il limite massimo di questa specie di "stoccaggio light" deregolamentato (qualificato come deposito temporaneo in deregolamentazione generale) fu indicato in 10 metri cubi di rifiuti pericolosi e 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi. Ma il termine massimo fu comunque stabilito in un anno, oltre il quale anche un quantitativo minore doveva essere avviato verso le fasi finali.

Una soluzione, dunque, logicamente e geneticamente ideata solo per le piccole aziende, giacché appare logico che una grande azienda produce 10 metri cubi di rifiuti in pochi giorni o in certi casi in poche ore e dunque non ha senso un interesse per tali grandi insediamenti per tale formula che è connaturale per il rapporto quantità/tempo solo per le piccole aziende.

Va invece rilevato che in corso di stesura del testo, per motivi del tutto alieni rispetto alle condivisibili esigenze delle piccole imprese come sopra descritto, si è aggiunto prima di tale ipotesi una ulteriore e ben diversa entità di deposito temporaneo che è connaturale solo per le grandi aziende, separando i concetti con l'originale "ovvero". E questa aggiuntiva previsione (che è solo italiana e del tutto anomala rispetto ai principi generali europei) prevede appunto una quantità illimitata (e dunque di certo interesse per le grandi industrie) e proprio per tale motivo limitata tuttavia nel tempo a due o tre mesi secondo la natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti. Non avrebbe avuto senso unire i due concetti che appartengono a mondi aziendali diversi e con esigenze diverse. Argomentare il contrario significa da un lato superare tale dinamica storica, leggere nel nostro dizionario di lingua italiana che "ovvero, in alternativa" vuol dire "e" e non "o" e, soprattutto, creare rischi di commistione tra due concetti con rischio di vantaggio indiretto per le azioni illegali dato che in tal caso si può ipotizzare un meccanismo che lasci intatta la base del cumulo illegale nel tempo e, in caso di controllo, induca verso i siti finali solo la quota "in eccesso" momentaneo²⁶.

Ma ormai l'arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza della Cassazione aveva inaugurato un filone interpretativo, che aveva generato e generò poi altre sentenze analoghe. Ronchi, piuttosto amaramente, ne dava conto:

Che dire a questo punto? Le costruzioni sono sostanzialmente diverse, e riemergono da parte della Cassazione tesi che furono oggetto di aspra opposizione. Da parte nostra riteniamo corretto presentare ambedue le costruzioni giuridiche, dando atto di questa nuova linea tracciata dalla Cassazione che, comunque, certamente dovrà essere presa in considerazione. Il dibattito è di nuovo aperto²⁷.

Non seguiremo il dibattito, che si è protratto fino al 2006. In quell'anno la questione fu risolta: la norma fu abrogata e sostituita con il nuovo articolo 183, lettera m), del Testo Unificato Ambientale²⁸, che ai punti 2 e 3 dice testualmente:

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

²⁶ Edo Ronchi e Maurizio Santoloci, *La riforma dei rifiuti. I nodi critici*, Roma, Edizioni Buffetti, 2004, pp. 128-130. Santoloci è un magistrato di Cassazione.

²⁷ Ivi, p. 132.

²⁸ Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n. 152. Non sarà inutile ricordare che 'Testo Unificato Ambientale' è una specie di eufemistico escamotage per indicare un testo di legge che non può essere definito Testo Unico, poiché questa definizione è valida solo per i testi che riuniscono tutta la disciplina di un settore (al nostro, mancano le discipline per le aree protette, per l'inquinamento acustico e per l'energia).

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

Lo spirito dell'originario Decreto Ronchi veniva dunque ripristinato, con una formulazione finalmente disambiguata. L'equivoco era stato originato da 'ovvero' e non sciolto dalla mera aggiunta di "in alternativa". Bisognava togliere 'ovvero', e finalmente fu tolto (naturalmente solo da lì: nel Testo Unificato Ambientale resiste gagliardo in 79 occasioni²⁹).

Ma nel frattempo, nove anni di interPELLI, chiarimenti, interpretazioni dottrinali, lobbisti, avvocati, giudici, processi, sentenze, condanne, ricorsi, multe, confische, tempo professionale. Sarebbe interessante calcolare il costo sociale della questione, al netto delle frustrazioni, che sono incalcolabili. Il tutto per cosa? Per una stupidissima congiunzione, capace però di generare interpretazioni addirittura opposte di una norma. 'ovvero' è ormai un termine del tutto inaffidabile, un'arma a doppio taglio, buona per la licenza, non per la libertà (nel senso che dava Cicerone: "legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus").

6. Il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" del 2006

L'11 aprile 2006, pochi giorni dopo la pubblicazione del Testo Unificato Ambientale, venne emanato il "Codice delle pari opportunità"³⁰, il cui art. 26 (Molestie e molestie sessuali) dice (grassetti miei):

²⁹ In una modifica successiva della norma, 'ovvero' torna altre 28 volte, tranne nelle modifiche ai commi relativi al nostro discorso, cioè all'art. 10, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 205/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

³⁰ Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 133.
<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06198dl.htm>.

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, **ovvero** quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, **ovvero** quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Posso sbagliare, ma non vedo come si possa interpretare questi due 'ovvero' nel senso di 'oppure', che invece è chiarissimo nelle altre 13 occorrenze di 'ovvero' nello stesso decreto. Se interpretarli nel senso di 'cioè' fosse corretto, ci troviamo di fronte a una norma nella quale convivono il significato tradizionale 'oppure' e il significato comune 'cioè'.

Il corto circuito è completo.

7. L'incostituzionalità di 'ovvero'

Se non vedo male, siamo di fronte, a questo punto, a un termine addirittura incostituzionale, dal momento che produce "l'ignoranza inevitabile" della legge penale (che si ha in presenza dell' "assoluta oscurità del testo legislativo"), la quale ignoranza inevitabile è ammessa dal 1988, quando la Corte Costituzionale dichiarò parzialmente incostituzionale l'articolo 5 del Codice Penale, quello che diceva, per citare i brocardi, che *nemo ius ignorare censetur* o che *ignorantia legis non excusat*, e lo riformulò così: "L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile"³¹.

Dunque, una proposta concreta: abolire 'ovvero' dal linguaggio delle norme. Non rimarremo senza parole:

- per la disgiunzione assoluta: 'oppure';
- per la disgiunzione relativa: 'o';
- per tutti gli altri significati, secondo il caso: 'e', 'cioè' ecc.

Se la norma darà il buon esempio, 'ovvero' scomparirà gradualmente anche dai testi che hanno per argomento le norme e sopravvivrà esclusivamente nel linguaggio comune, con i significati che attualmente gli italiani vi attribuiscono.

³¹ Corte Costituzionale, Sentenza 364, 24 marzo 1988. I componenti della Corte erano il presidente Francesco Saja e i giudici Giovanni Conso, Ettore Gallo, Aldo Corasaniti, Giuseppe Borzellino, Renato Dell'Andro, Gabriele Pescatore, Ugo Spagnoli, Francesco Paolo Casavola, Antonio Baldassarre, Vincenzo Caianiello.

Dedica e ringraziamenti

Dedico questo lavoro a Lorenzo Spallino, che mi ha guidato nella giungla delle leggi.

Per i loro suggerimenti, ringrazio molto Elena Bonafè (Confindustria Venezia), Demetrio Buono (Assonime), Giacomo Merlo (Studio Merlo Corona), Maria Nisticò (Editori Buffetti), Gabriele Pallotti (Università di Modena e Reggio Emilia), Chiara Petruzzelli (Assonime), Tommaso Raso (Università di Belo Horizonte), Massimo Zaninelli (Chiesi Farmaceutici).